

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009
— **Estonia/Commissione**

(Causa T-263/07) ⁽¹⁾

(«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per l'Estonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione — Parità di trattamento — Artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87»)

(2009/C 267/102)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e T. Tamme, avvocati)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente); e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Brynston-Cross, successivamente L. Seeboruth, ed infine S. Ossowski, agenti, assistiti da J. Maurici, barrister)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Dispositivo

1) La decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata.

2) La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Estonia.

3) La Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 22.9.2007 (Corrigendum C 247 del 20.10.2007).

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009
— **Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe/UAMI — Byass (ALFONSO)**

(Causa T-291/07) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALFONSO — Marchio comunitario e nazionale denominativo anteriore PRINCIPE ALFONSO — Motivo relativo di rifiuto — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009] — Portata dell'esame che deve essere operato dalla commissione di ricorso — Obbligo di statuire sull'integralità del ricorso — Art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009]»]

(2009/C 267/103)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe, SA (Cenicero, Spagna) (rappresentanti: M. Lobato García -Miján e B. Díaz de Escauriaza, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e J. Laporta Insa, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: González Byass, SA (Cádiz, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 maggio 2007 (procedimento R 1110/2006-2) relativo a un procedimento di opposizione tra la Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe, SA e la González Byass, SA.

Dispositivo

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 maggio 2007 (procedimento R 1110/2006-2) è annullata.

2) L'UAMI è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.